



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
177	25/05/2026	216	02	02

Oggetto:

***Reg. (CE) n.1013/06 art. 13 Autorizzazione Notifica Generale IT005789 validità allo 03.05.2027
Spedizione Transfrontaliera Rifiuti non pericolosi in LETTONIA EER 19 12 12 – 3.000,00 tn -
Mov. 111 – R12B-R13/R1 Notificatore: MGM s.r.l. Produttore: NAPPI SUD s.r.l.
Destinatario/Impianto di Recupero Intermedio R12B-R13: SIA “Vides Resursu Centrs”;
Impianto di Recupero Finale R1: SIA “SCHWENK LATVIJA”.***

IL DIRIGENTE

VISTO:

1. Il Regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) 1013/2006, secondo cui ai sensi dell'art. 85 comma 2 *“Tutte le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026”* e del comma 3 *“Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l'autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all'articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni”*;
2. il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti del 14.06.2006 e s.m.i. ed allegati, relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti transfrontalieri;
3. che detto Regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti: tra i paesi dell'UE all'interno dei confini del UE o con transito attraverso paesi terzi; importati nell'UE da paesi terzi; esportati dall'UE verso paesi terzi; in transito nel territorio dell'UE, con un itinerario da e verso paesi terzi;
4. che detto Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/06;
5. il Reg. UE 660/2014 “Piano Nazionale delle ispezioni”, che ha rafforzato i sistemi di controllo dei paesi dell'UE stabilendo requisiti minimi di ispezione ed attenzionando i rifiuti pericolosi, oggetto di spedizioni illegali, non trattati correttamente, imponendo l'obbligo agli Stati Membri di adottare Piani di Ispezione entro il 2017, ai sensi del novellato art. 50 comma 2 *bis* del Reg. (Ce) 1013/2006;
6. il D.M. 22 dicembre 2016, in ottemperanza a quanto previsto al punto precedente, che ha provveduto ad adottare il “Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento”, ai sensi del Reg. UE n. 660/2014 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, art. 1, paragrafo 3, lett. b);
7. il “Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta”, cd. S.I.S.P.E.D., ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/2006, che raccoglie i dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di controllo;
8. l'art. 196 comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il quale prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui al Regolamento (CE) n.1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, sono di competenza delle Regioni;
9. l'art. 194 comma 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *“con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Reg. (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati...i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del già menzionato regolamento...”*. Pertanto, il successivo comma 5 prevede che *“sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.”*;
10. che la Delibera n. 852 del 12/3/1999 della Regione Campania ha disciplinato la sorveglianza e il controllo in materia di rifiuti transfrontalieri, compresi nel campo di applicazione dell'ex Regolamento (CEE) n. 259/93, oggi Regolamento (CE) 1013/06 e s.m.i. e Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370/98;

11. che la nota prot. n.70416/2003, del Coordinatore dell'A.G. Ecologia, Tutela dell'Ambiente comunica che le Autorità competenti di Destinazione/Spedizione sono i Dirigenti delle UOD competenti per territorio;
12. la D.G.R. n. 592 del 25/10/2016;
13. la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 ed allegato;

CONSIDERATO CHE:

- in data 25.02.2026 PG/157687/2026, il Notificatore, nella persona del Legale Rappresentante, presentava **istanza** di rilascio di documenti di notifica e movimento, finalizzata alla spedizione transfrontaliera di **3.000,00 tn** di rifiuti non pericolosi classificati al codice **EER 19 12 12**, mediante **111 movimentazioni**, prodotti dalla NAPPI SUD s.r.l., presso l'impianto sito al Viale delle Industrie, snc 84091 Battipaglia (SA) e destinati preliminarmente all'impianto di recupero intermedio **R12B-R13 "SIA Vides Resursu Centrs"** - sito in via Kaudzisu 57, Rumbula, Regione di Stopini - e, successivamente, all'impianto di recupero finale **"SIA SCHWENK Latvija"** - sito in Lielirbes Iela 17 A – 28, Riga LV 1046 in **LETTONIA**, da effettuarsi nel periodo ricompreso dallo **04.05.2026** allo **03.05.2027**, in considerazione della *"maggiore economicità rispetto all'avvio al recupero nel paese di origine e maggiore richiesta di combustibile ad rifiuto"* (Doc. 1A Casella 11 e Studio di Fattibilità Ambientale PG/290487/2026 del 20/03/2026) e provvedendo a versare gli oneri amministrativi corrispondenti a 5 documenti di movimento pari ad € 129,11, mediante sistema di pagamento PagoPA di cui alla ricevuta del 25.02.2026 (**id univoco versamento: 0100000148192614**) Banca Intesa San Paolo S.p.A., ai fini del rilascio dei richiesti documenti di Notifica e Movimento (1A-1B);
- in data 02.03.2026 PG/171399/2026, si richiedeva integrazione documentale di *"studio di fattibilità tecnico-economica"* atto a dimostrare il rispetto della gerarchia dei rifiuti e, quindi, di priorità al riciclo rispetto ad altre forme di recupero dei rifiuti nonché l'osservanza dei principi di vicinanza e prossimità sulle ulteriori attività di trattamento da eseguirsi sui rifiuti rispetto al luogo di produzione;
- in data 23.03.2026, PG/292326/2026 - ricevuto riscontro di cui al punto precedente in data 20.03.26 PG/290487/2026 - si provvedeva a comunicare al Notificatore **avvio del procedimento** indicando, tra gli altri, informazioni e documentazioni da trasmettere, posti a corredo dei documenti di notifica e movimento, **rilasciandosi**, in formato digitale, i **documenti di notifica e movimento** rispettivamente numerati al n. **IT005789**, invitandolo ad apporre firme elettroniche a tutti i documenti successivamente prodotti;
- in data 20.04.2026, PG/374543/2026, si **comunicavano** gli estremi della notifica in argomento agli **Organi di Controllo** previsti dal Piano Nazionale Ispezioni – D.M. 22 dicembre 2016 – ai fini dell'attivazione delle procedure ispettive a garanzia di una più efficace e regolare pianificazione delle stesse, comunicando, altresì, la successiva registrazione della notifica sulla piattaforma S.I.S.P.E.D.;
- in data 07.04.2026 PG/338411/2026, il Notificatore **trasmetteva** alla scrivente la **Notifica transfrontaliera** corredata dalle informazioni e documentazioni richieste, opportunamente dotati di firma digitale, dalla quale risultava che:
 - i rifiuti in notifica, **prodotti** dalla **NAPPI SUD s.r.l.** e classificati al codice **EER 19 12 12**, risultano prodotti a seguito di *"operazioni di recupero di natura fisico meccanica attraverso le attività di cernita e/o selezione, vagliatura e separazione."* L'impianto risulta autorizzato per il codice rifiuto in argomento, tra gli altri, all'attività messa in riserva di materiali (R13) ed allo scambio di rifiuti per sottoposti ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 (R12); (Cfr. Docs. Introduttivi al dossier pag. 5 lett. p) - All. D)
 - il rifiuto in notifica, identificato dal Produttore al **codice EER 19 12 12**, - quale rifiuto solido non polverulento costituito da varie tipologie di rifiuti di diversa pezzatura, proveniente da *"cernita e selezione meccanica o manuale, vagliatura e separazione mediante vagli a tamburo rotante e*

separatori balistici” dell’impianto di produzione della società Nappi Sud s.r.l. - risulta campionato da personale tecnico del laboratorio **Analisis s.r.l.** di Angri (SA) mediante metodo UNI 10802:2013*, di cui alla RDP 260304062.01 e Giudizio di Classificazione rifiuto del 13.03.2026, da cui risulta la non pericolosità del rifiuto speciale e l’ammissibilità del rifiuto generato dal produttore in idonei impianti di trattamento regolarmente autorizzati ad accettare tale tipologia di rifiuto; (Cfr. All. H)

- o tali rifiuti, in **balle** (Doc. 1A Casella – Docs introduttivi dossier pag. 1), sono destinati **preliminarmente** ad **Operazioni di Recupero Intermedio in R12B-R13** (Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 e messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)) (Cfr. Doc. 1A) in **LETTONIA** – paese appartenente alla Comunità Europea, aderente alla decisione OCSE – (Organizzazione Cooperazione Sviluppo Economico), ed alla Convenzione di Basilea – presso l’impianto di recupero intermedio **SIA “Vides Resursu Centrs”** sito in via Kaudzisu 57, Rumbula, Regione di Stopini, **registrazione n. LV40203040830**. (Cfr. Doc. 1A e 1B), come da provvedimento autorizzativo n° RI15IA0002 rilasciato il 23.10.2015 e revisionato in data 27.09.2017 dal Servizio Ambientale dello Stato – Direzione Ambientale Regionale di Riga; tra i codici oggetto di autorizzazione, tra gli altri, figura il rifiuto EER 19.12.12 oggetto di notifica. La Decisione n. RI19VL0136, parte integrante dell’autorizzazione di cui sopra, emanata in data 27.05.2019 dal Servizio Ambientale dello Stato – Direzione Ambientale Regionale di Riga, fornisce chiarimento ed integrazione alle informazioni contenute nel provvedimento autorizzativo n° RI15IA0002; i rifiuti, sono destinati **successivamente** ad **Operazioni di Recupero Finale in R1** presso l’impianto **SIA “SCHWENK LATVIJA”** dotata di provvedimento nr. LI19VL0069, registrazione n. 40003386821, in cui è ricompreso il codice EER 191210, quale rifiuto risultate dalle operazioni intermedie di cui sopra; (Cfr. All. E)
- o che le **Operazioni di Recupero intermedio** da effettuare presso l’impianto di recupero **“SIA Vides Resursu Centrs”** sono finalizzate alla produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) da trasferire alla rinfusa in camion, successivamente, presso l’impianto di recupero finale **“SIA SCHWENK LATVIJA”** per le conseguenti **Operazioni di Recupero in R1**. *“Il materiale verrà convogliato in un impianto di dosaggio fino al calcinatore e, successivamente, al bruciatore in cui la temperatura potrà raggiungere i 2000 °C. Dall’ingresso in impianto finale e fino al termine del recupero energetico (operazione in R1), il CDR non subirà alcun ulteriore trattamento e sarà esclusivamente indirizzato al consumo nel forno. Le ceneri generate dalla combustione del CDR nel forno sono completamente inglobate nel clinker, non generando alcun rifiuto solido da gestire successivamente. I due processi, quello di produzione del CDR (operazione in R12B) e quello di recupero energetico finale (operazione in R1) consentono l’utilizzo al 100 % del rifiuto senza produrre ulteriori scarti”;* (Cfr. Docs introduttivi al dossier Pag. 14-15 Lett. p))
- o che riguardo dette operazioni di Recupero, si precisa:
 - a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;**
Non risultano frazioni non recuperabili dopo le operazioni di recupero;
 - b) volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;**
Il volume dei materiali recuperati è del 100 %.
 - c) valore presunto del materiale recuperato;**
Il valore del materiale recuperato è di circa 5 €/ton.
 - d) costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.**
Il costo di recupero del materiale è di circa 57 €/ton.
Non sussiste frazione non recuperabile, pertanto, non verranno sostenuti costi per lo smaltimento di frazione non recuperabile.

(Cfr. Docs introduttivi al dossier Pag. 10 Lett. d)

- o che il **Contratto** stipulato tra il Notificatore “**MGM**” s.r.l. e l’Impianto di Recupero Intermedio in Lettonia “**SIA Vides Resursu Centrs**” è stato sottoscritto in data 23.03.2026 ed è finalizzato all’effettuazione delle operazioni di recupero intermedie; detti soggetti, reciprocamente si impegnano a consegnare/ricevere 3.000 tn di rifiuti aventi codice EER 19 12 12. Congiuntamente viene allegata nota Nr. Iz. 68/03/2026 da cui si evince accordo tra l’impianto intermedio suindicato e l’impianto di recupero finale secondo cui, una volta effettuata l’operazione di recupero intermedia, quest’ultimo consegnerà il rifiuto prodotto (CDR) all’impianto di recupero finale “**SIA SCHWENK Latvija**” per l’operazione di recupero finale in R1; (Cfr. All. I)
 - o che Il **Contratto** stipulato tra il Notificatore “**MGM**” s.r.l. e il Produttore “**NAPPI SUD**” s.r.l. per un quantitativo di 3.000,00 tn di rifiuti non pericolosi classificati al codice EER 19 12 12, risulta a norma del Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i.; (Cfr. All. L)
 - o che la spedizione proposta verrà effettuata mediante il ricorso ad un **itinerario** principale e due possibili itinerari alternativi:
 - **Itinerario Principale – Km 220 R+S+R (Strada 90 km / Mare / Strada 15 km +115 km)**
Origine nell’impianto di produzione della NAPPI SUD s.r.l., sito in Viale delle Industrie, snc Battipaglia (SA), prosecuzione per l’imbarco verso il porto di **Salerno/Napoli**, transitando dal porto di Algeciras o di Valencia in **Spagna**, dal porto di Bremerhaven o di Amburgo in **Germania** con prosecuzione e trasbordo in **Lettonia**, presso il porto di **Riga**, da cui, mediante trasporto su gomma, si proseguirà verso l’impianto di recupero intermedio **SIA “Vides Resursu Centrs”** e, successivamente, all’impianto di recupero energetico finale “**SIA SCHWENK Latvija**”;
 - **Itinerario Alternativo 1 – Km 220 R+S+R (Strada 90 km / Mare / Strada 15 km+115 km)**
Origine nell’impianto di produzione della NAPPI SUD s.r.l., sito in Viale delle Industrie, snc Battipaglia (SA), prosecuzione per l’imbarco verso il porto di **Salerno/Napoli**, transitando dal porto di Rotterdam in **Olanda** e dal porto di Amburgo in **Germania** con prosecuzione e trasbordo in **Lettonia**, presso il porto di **Riga**, da cui, mediante trasporto su gomma, si proseguirà verso l’impianto di recupero intermedio **SIA “Vides Resursu Centrs”** e, successivamente, all’impianto di recupero energetico finale “**SIA SCHWENK Latvija**”;
 - **Itinerario Alternativo 2 – Km 220 R+S+R (Strada 90 km / Mare / Strada 15 km +115 km)**
Origine nell’impianto di produzione della NAPPI SUD s.r.l., sito in Viale delle Industrie, snc Battipaglia (SA), prosecuzione per l’imbarco verso il porto di **Salerno/Napoli**, transitando dal porto di **Anversa** in **Belgio** con prosecuzione e trasbordo in **Lettonia**, presso il porto di **Riga**, da cui, mediante trasporto su gomma, si proseguirà verso l’impianto di recupero intermedio **SIA “Vides Resursu Centrs”** e, successivamente, all’impianto di recupero energetico finale “**SIA SCHWENK Latvija**”;
- (Cfr. All G – All. 3 Lista Vettori Docs introduttivi al dossier pag. 11 lett. e) e pag. 13 lett. j))
- o tutti i **vettori** elencati in notifica dispongono di valide **polizze RC** e di **valide ed efficaci autorizzazioni** al trasporto del rifiuto per tutti i Paesi interessati dall’itinerario; il Notificatore, il Produttore ed il Destinatario sono dotati di **polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi in corso di validità**; (Cfr. All. Q – Doc. 1A Casella 17)
 - o Informazioni sulle misure da prendere per garantire la **sicurezza del trasporto**, non prevista alcuna particolare prescrizione per la movimentazione; (Cfr. Doc. 1A Casella 7 - Docs introduttivi al dossier pag. 1)
 - o Il **costo** sostenuto dal Notificatore per il **trasporto dei rifiuti** è pari a **2.500,00 €/cntr**; (Cfr. Docs introduttivi dossier pag. 13 lett. j))
 - o Il Notificatore risulta regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (**ANGA**) nella **categoria 8, classe C**, numero d’iscrizione NA16263 con validità al 18.08.2027; (Cfr. All. C)

- o Il **Notificatore** risulta regolarmente iscritto alla **C.C.I.A.A. di Salerno** dal 10.03.2016, n. REA SA-443212, iscrizione Registro delle imprese di Salerno n. 07828181219; (Cfr. All. Visura del 23.03.26)
- o Il **Produttore** risulta regolarmente iscritto alla **C.C.I.A.A. di Salerno** dal 29.12.2015, n. REA SA-446404, iscrizione Registro delle imprese di Salerno n. 05445190654; (Cfr. All. Visura del 25.03.26)
- o Il Notificatore, come da **autocertificazione antimafia**, nella persona del Legale Rappresentante dichiarava la insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.; (Cfr. All. N)
- o Il Notificatore, come da **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, nella persona del Legale Rappresentante dichiarava di *“non aver subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell’ambiente (art. 12 lett. d) del Reg. CE 1013/06”* e *“di non essersi più volte reso responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni (art. 12 lett. c) del Reg. CE 1013/2006”* (Cfr. All. O e P)
- o Il Notificatore trasmetteva **idoneo calcolo della garanzia finanziaria** ai sensi del D.M. 370/1998 e, nella persona del Legale Rappresentante, dichiarava che la garanzia finanziaria verrà costituita dal Notificatore/Produttore al più tardi prima dell’inizio delle spedizioni di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i.; (Cfr. Docs introduttivi dossier pag. 14 lett. o))
- o Il Notificatore ed il Produttore dichiaravano *“in fede che le **informazioni** fornite sono **complete ed esatte**, dichiarando, inoltre, che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziaria richieste per i movimenti transfrontalieri”*; (Cfr. Doc. 1A Casella 17 – Docs introduttivi dossier pag. 1)
- In data 09.04.2026, PG/346684/2026, ritenuta la notifica debitamente compilata, ai sensi dell’art. 7 Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i., questa Autorità Competente di Spedizione provvedeva a **trasmettere la Notifica transfrontaliera alle Autorità Competenti di Destinazione e Transito** coinvolte in notifica; (Cfr. Elenco Autorità Competenti Interessate Dossier pag. 12)

DATO ATTO CHE:

- **l’Autorità Competente di Destinazione in LETTONIA –State Environmental Service of the Republic of Latvia Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, Latvia** – ha espresso la propria autorizzazione alla notifica in argomento, con decisione nr. 13.9/AP/4239/2026 dello 05.05.2026 fissando l’intervallo di validità della stessa nel periodo ricompreso dallo **05.05.2026 allo 03.05.2027** precisando le specifiche condizioni da rispettare; **(Cfr. Autorizzazione E-mail dello 05.05.2026 - Traduzione asseverata trasmessa dalla “MGM s.r.l.” al PG/468712/2026 del 21.05.2026);**
- **l’Autorità Competente di Transito in GERMANIA** in data 23.04.2026 ha fornito assenso alla notifica, ai sensi dell’art. 9 c. 1 Reg. (CE) 1013/06, nel periodo di validità indicato alla casella 20 del Documenti di Notifica, ricompreso dallo 04.05.2026 allo 03.05.2026, presupponendo una serie di prescrizioni ivi indicate, tra le quali la possibilità di effettuare le spedizioni solo previa autorizzazione di tutte le Autorità Competenti coinvolte in notifica;
- che **l’Autorità Competente di Transito in Belgio** in data 07.05.2026 comunicava di non fornire alcun consenso scritto per le notifiche relative a spedizioni marittime o di transito mediante un porto belga e, pertanto, considerare il proprio consenso tacito richiamando le disposizioni di cui al Reg. (CE) 1013/2006 ed al Reg. (UE) 1157/2024 (Trasmissione del Notificatore PG/468712/2026 del 21.05.2026);
- le **Autorità Competenti di Transito**, quali **Spagna, Paesi Bassi e Stretto di Gibilterra**, non sollevavano alcuna obiezione nel termine previsto di 30 giorni decorrenti dalla data di conferma di ricevimento della notifica fissata al 20.04.2026, maturandosi così **tacito assenso** alla notifica, come previsto dall’art. 9 comma 1 ultimo cpv e 5;

RILEVATO CHE:

- il dossier documentale trasmesso dal Notificatore MGM s.r.l. è stato compilato in sintonia con le indicazioni contenute nell'Allegato 1C e II, Parte 1 e 2 del Regolamento (CE) 1013/06 ed è costituito da atti, certificazioni, dichiarazioni ed informazioni;
- la Notifica Generale identificata al n. **IT005789** risulta essere compilata e completa in tutti i suoi elementi e che dalle verifiche effettuate dal Responsabile del Procedimento non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transnazionale dei rifiuti da parte di questa Autorità di Spedizione;
- alla stregua delle risultanze e degli atti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, per il presente procedimento:

DECRETA

DI AUTORIZZARE la società **MGM s.r.l.**, in qualità di Notificatore, in conformità al documento di **Notifica n. IT005789, allegato, debitamente timbrato e firmato da questa Autorità Competente di Spedizione (All. 1), in uno al medesimo documento di notifica 1A, ad esso allegato, timbrato e firmato dall'Autorità Competente di Destinazione in LETTONIA (All. 2),** al trasferimento transfrontaliero di **3.000,00 tn** di rifiuti non pericolosi, in **111 movimentazioni**, classificati al **EER 19 12 12** dall'impianto di produzione della **"NAPPI SUD" s.r.l.** - sito in via delle Industrie, snc 84091 Battipaglia (SA) - preliminarmente all'impianto di recupero intermedio **"SIA Vides Resursu Centrs"** - sito in via Kaudzisu 57, Rumbula, Regione di Stopini - e, successivamente, all'impianto di recupero finale **"SIA SCHWENK Latvija"** - sito in Lielirbes Iela 17 A – 28, Riga LV 1046 – **dalla data di emanazione del presente provvedimento ed entro e non oltre lo 03.05.2027;**

DI PRECISARE:

1. che, trattandosi nel caso di specie di Notifica Generale relativa a più spedizioni, la presente autorizzazione è condizionata alla successiva stipula di Decreti Dirigenziali autorizzativi delle diverse spedizioni, posta la copertura delle singole parti della notifica generale con apposite garanzie finanziarie di cui all'art. 6 comma 8, secondo cui *"In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce."*
2. che, ai sensi dell'art. 6 comma 9 *"La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione..."*
3. che lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà autorizzato da questa UOS entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione, del gestore dell'impianto di destinazione finale, del corretto recupero/smaltimento delle singole parti della notifica generale di cui alla garanzia finanziaria costituita;
4. pertanto, che la validità della presente autorizzazione è corredata dalle condizioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. b);
5. che, **la MGM s.r.l. è obbligata ad osservare, oltre alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Destinazione in LETTONIA** – di cui al provvedimento autorizzativo in premessa che qui si intendono integralmente richiamate – ed alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento dalla scrivente Autorità Competente di Spedizione ed a quelle eventualmente imposte dalle Autorità di Transito, anche **le seguenti ulteriori prescrizioni:**
 - a. di registrarsi sul *"Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta"*, cd. **S.I.S.P.E.D** ed immettere tutti i dati richiesti inerenti la spedizione di che trattasi, attività finalizzata alla raccolta dei dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti ad uso delle Autorità Competenti coinvolte e per permettere la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di Controllo; ai notificatori/produttori spetta il compito di inserire tre giorni prima per ogni spedizione, la modulistica richiesta datata e firmata per l'impianto di destinazione: MOD.1B di movimento art.16 lett. b) Reg. (CE) 1013/06;

- b. di comunicare almeno tre giorni prima di ogni spedizione la data di spedizione, alla scrivente Autorità Competente di Spedizione, all'Autorità Competente di Destinazione, all'Autorità Competente di Transito, alla Provincia di Salerno, competente ex art. 197 D.lgs.152/2006 per i controlli di competenza;
- c. il trasporto, oltre al documento di movimento, deve essere accompagnato dalla copia della presente Autorizzazione, dal Decreto Dirigenziale autorizzativo della singola spedizione, del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità di Destinazione in **LETTONIA**, nonché dalla copia del documento di notifica;
- d. i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio e, tenuto conto di eventuali percorsi alternativi debitamente previsti stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito ed i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;
- e. il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma ed effettuati solo con veicoli per i quali sia stata stipulata una sufficiente assicurazione di responsabilità civile;
- f. la **MGM s.r.l.**, in qualità di Notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) 1013/06 lett. b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione a questa UOD, quale Autorità di Spedizione, alla Autorità di Destinazione ed alle eventuali Autorità di Transito, per le attività di controllo ex art. 197 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la copia firmata del documento di movimento con l'inserimento della data effettiva della spedizione e fatta salva la compilazione successiva delle altre voci del medesimo documento di cui all'art.16 Reg. (CE) 1013/06;
- g. variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente alle Autorità Competenti interessate alla spedizione;
- h. infine, di trasmettere a copertura delle singole parti della notifica generale copia originale delle polizze fideiussorie eventualmente anticipate in formato digitale, ai sensi delle Linee guida redatte dalla Commissione Europea menzionate in premessa.

La presente autorizzazione è rilasciata alla MGM s.r.l. per la Notifica IT005789 non è cedibile, né trasmissibile e scade in data 03.05.2027.

L'INOSSERVANZA di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i. ed allegati, nonché le eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier documentale che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione di provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, si provvederà a ritirare l'autorizzazione concessa, oltre ai casi di cui all'art. 9 comma 8 e art. 10 comma 3, al verificarsi di gravi impedimenti che non rendano possibile la prosecuzione della spedizione e qualora il Notificatore non comunichi con immediatezza eventuali limitazioni alla spedizione, conseguenti ad intervenuti provvedimenti legislativi, giudiziari o simili nazionali ed internazionali.

DI INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento:

- all'Autorità di Destinazione in LETTONIA;
- all'Autorità di Transito in SPAGNA – PAESI BASSI – GERMANIA – BELGIO – STRETTO DI GIBILTERRA;
- al NOTIFICATORE;
- al PRODUTTORE;
- alla DIREZIONE GENERALE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE – 216 00 00;
- all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI Salerno e all'ARPAC – Dipartimento di Salerno, che, ciascuno per quanto di competenza ed in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.lgs. 152/06, procederanno agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD;

- alla CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI che, per quanto di competenza ed in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.lgs. 152/06, procederanno agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD;
- al COMANDO PROVINCIALE DEI NOE (Nucleo Operativo Ecologico) della Stazione dei CC di Salerno;
- alla CASA DI VETRO per la pubblicazione integrale.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa